

Limiti generali di accesso agli atti amministrativi.

E' necessario dimostrare una precisa necessità di accedere all'atto amministrativo ed un preciso collegamento giuridico tra questo e l'interesse da tutelare (cfr. Cons. Stato, sez. 4, n. 4088/2012; n. 485/2011; n. 759/2011 – Tar Campania, Napoli, sez. II, n. 4227/2013), non essendo sufficiente una mera utilità del documento cui si chiede di accedere, tanto più nei casi in cui l'accesso sia esercitato in relazione agli atti di procedimenti amministrativi rispetto ai quali il richiedente è terzo; ci si troverebbe, altrimenti, di fronte ad una fattispecie di mero controllo generalizzato dell'attività amministrativa precluso dall'articolo 24 comma 3, L. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 5936/2012).

È inammissibile la richiesta di accesso contraddistinta da una formulazione oltremodo generalizzata che non specifichi gli atti o i provvedimenti (ad esempio una richiesta di accesso a tutta la documentazione relativa ad un'attività svolta mediante un indefinito numero di atti riguardanti un intero procedimento o addirittura più procedimenti), atteso che l'eventuale soddisfazione di simile richiesta importerebbe un'opera di ricerca, catalogazione, sistemazione che non rientra nei doveri posti all'Amministrazione dalla normativa di cui al Capo V della L. 7 agosto 1990 n. 241, oltre che un generalizzato controllo sull'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 n. 4721/2012 – Tar Emilia Romagna - Parma, sez. I, n. 75/2013). D'altro canto, si fa osservare che la domanda di accesso deve avere un oggetto determinato e non può essere generica (Tar Lazio, Roma, sez. III-ter, 22 dicembre 2006, n. 15538). E' altrettanto inammissibile la domanda di accesso che non riguarda atti specifici, ma mira ad acquisire notizie che presuppongono un'attività di elaborazione dati da parte dell'Amministrazione (Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2006, n. 555). In tal senso si esprime anche l'art. 2, comma 2, secondo alinea, del d.P.R. n. 184/2006, secondo cui «La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso».

Nessuna notizia o informazione può essere chiesta all'Amministrazione su atti che non hanno ancora acquisito la veste documentale (Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2009, n. 7725). A tal proposito si definisce documento amministrativo un documento già formato (e dunque esistente), determinato, e già in possesso del soggetto per cui è stato emanato. Sono pertanto inammissibili le domande di accesso agli atti che non sono stati ancora formalmente adottati o che non sono stati ancora formati, poiché in entrambi i casi si tratterebbe di imporre all'Amministrazione un (inammissibile) sforzo di elaborazione documentale.

A tali limiti generali specificamente individuati, deve aggiungersi la regola stabilita dal comma 3 dell'art. 24 della L. n. 241/1990 (introdotta ex novo dalla L. n. 15/2005), in base al quale «**non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni**». Non sono pertanto ostensibili gli atti prodromici, i processi decisionali ed i supporti tecnici alla base dell'emanazione degli atti amministrativi. Restano comunque sottratti all'accesso: i verbali degli accertamenti ispettivi ed amministrativi; i procedimenti, le note, gli appunti, le comunicazioni e tutti gli altri atti preparatori attinenti la fase istruttoria e/o di formazione dei provvedimenti amministrativi; i pareri, gli atti, i documenti e la relativa corrispondenza relativi ad una lite in potenza o in atto; le segnalazioni e gli esposti di privati o di altra Amministrazione pubblica.

L'accesso ai documenti di cui sopra, per i quali non é consentito l'accesso in via generale, è consentito, per ragioni d'ufficio, agli operatori della P.A. previa richiesta scritta con indicazione dei motivi a base della richiesta.